

**COMUNE DI AVIANO**  
**Provincia di Pordenone**

**REGOLAMENTO DI**  
**POLIZIA URBANA**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

### **ART. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di Polizia Comunale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

### **ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
  - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
- Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 4**

#### **INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E DELLE ACQUE**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 202, 216, 218, 227) delle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

#### **ART. 5**

#### **SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno solare sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale

regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dal Sindaco che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono, a pena di decadenza, essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta.

L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al corpo di polizia municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

## **ART. 7**

### **ESAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.

**ART. 8**  
**MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 9**  
**SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 10**  
**COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E**  
**PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 0,80 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quanto vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli a pedoni.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 11 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 12**  
**INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA**

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 13**  
**ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono vietate.

**ART. 14**  
**FIERE E MERCATI**

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Oblazione in via breve di L. 100.000.

## **ART. 15 COMMERCIO AMBULANTE**

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 28.03.1991 n. 112 e relativo rogito ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possono recare intralcio alla circolazione.

## **ART. 16 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni, o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

## **ART. 17 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli



incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Oblazione in via breve di L. 100.000.

## **ART. 18 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO**

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato percorrere su pattini, sci, slittini, o su altri mezzi sportivi montanti, le strade, le piazze o altri luoghi aperti al pubblico.

E' consentito solo il transito di slittini montati da bambini, qualora siano accompagnati da persona adulta a piedi.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento e quindi l'uso di petardi, mortaretti e scherzi molesti.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 19 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buon stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date all'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### **CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

#### **ART. 20 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

**ART. 21**  
**OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**  
**DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti il caffè, bar, latterie, e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 22**  
**DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI**

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 23**  
**PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 24**  
**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 25**  
**TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone e terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 26**  
**SGOMBERO DELLA NEVE**

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle aree pubbliche.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 27**  
**TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO**  
**E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI**

Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri

di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

L'autorizzazione è altresì richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia (mt. 80 da case di abitazione e strade statali e provinciali).

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 28**

### **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 29**

### **DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare su suolo pubblico antistante le porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 30 PULIZIA DELLE VETRINE**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 31 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 32 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI**

Per motivi sia di igiene che di decoro urbano è proibita la pubblicità commerciale effettuata con il lancio di volantini o altro materiale pubblicitario, l'apposizione degli

stessi sulle automobili e la loro distribuzione a mano nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietata la dispersione sul suolo pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto dal Sindaco. Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATIVI**

### **ART. 33 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre, o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati, hanno inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 34 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in

genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 35**

## **COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

### **ART. 36**

## **ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 37**

## **DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA**



Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 38**

#### **LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 39**

#### **SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili comuni ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 40**

#### **BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI**

Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dall'Ufficio Comunale di igiene ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

#### **ART. 41 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi.

In tutto il territorio comunale è d'obbligo far uso dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e solidi urbani pericolosi ai sensi della Legge 441/1987.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

#### **ART. 42 VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' altresì vietato il transito e la sosta di ogni specie di veicolo sulle aiuole erbose e fiorite.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 43 VASCHE E FONTANE**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti i simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 44 ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla careggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spalette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Oblazione in via breve di L. 30.000.

### **ART. 45 RECINZIONE E PULIZIA DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno provvedere alla loro costante pulizia da erbacce e rifiuti in genere.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

#### **ART. 46**

#### **ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE O INCOMODE**

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani, dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 1991 (Allegato); si intende per notte il periodo compreso dalle ore 20.00 alle ore 7.00 da ottobre a marzo, e dalle ore 21.00 alle ore 6.00 da aprile a settembre.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

La natura ed il grado d'intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o, a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

#### **ART. 47**

#### **IMPIANTI DI MACCHINARI**

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione, o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno di tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni o dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione di infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

#### **ART. 48**

### **PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Oblazione in via breve di L. 50.000 se il fatto non costituisce reato.

#### **ART. 49**

### **FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE E PERTINENZE**

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile e pertinenze, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ventilatori, tosaerba, motoseghe ed altri apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali strumenti non dovranno essere usati dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 all'alba.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

Oblazione in via breve di L. 30.000.

#### **ART. 50**

## **RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE**

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 51**

#### **USO DI STRUMENTI SONORI**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie e spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di autoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 del giorno dopo.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 52**

#### **CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc.. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 53**

## **VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia al di fuori dell'orario di apertura dei negozi.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 54**

#### **SCHIAMAZZI, GRIDA E VIGILANZA SUGLI INCAPACI**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

### **ART. 55**

#### **DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI**

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare



l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

**ART. 56**  
**SUONO DELLE CAMPANE**

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

**ART. 57**  
**SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI**

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

**ART. 58**  
**NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO,  
TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI**

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00;
- al pomeriggio dopo le ore 17.00 e non oltre le ore 20.00.

Il suono degli apparecchi dovrà, però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 59**  
**AUTOCARAVAN, TENDE, CARRI ABITAZIONE  
E ACCAMPAMENTI**

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi, potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

## **ART. 60 VEICOLI OD ALTRI MEZZI A MOTORE**

E' proibito mantenere in moto i veicoli od altri mezzi a motore, senza una precisa ragione o necessità. E' altresì proibito accelerare o decelerare il regime di giri dei predetti motori nelle vicinanze delle abitazioni, quando tali operazioni rechino disturbo alla quiete pubblica.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

## **CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **ART. 61 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI**

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le

eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

**ART. 62**  
**REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI**  
**DI VENDITA DI COMBUSTIBILI**

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

**ART. 63**  
**DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE**  
**DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI**

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

#### **ART. 64**

### **ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE DEI CORTILI E SCANTINATI**

E' vietato accatastare e tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco, riterrà di dover prescrivere in ossequio alla normativa vigente.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

#### **ART. 65**

### **FUCINE E FORNI**

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Oblazione in via breve di L. 100.000.

## **ART. 66**

### **USO DI FIAMMA LIBERA**

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accessi od in vicinanze di fiamme libere.

## **ART. 67**

### **ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polvere o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o luoghi di pubblico transito.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 68**

### **ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE**

## **DI INCENDI E DI ESPLOSIONI**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti, o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonchè dall'art. 68 del presente regolamento e dal punto 3) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini e nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del quindici agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

### **ART. 69 ANIMALI PERICOLOSI - CANI**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

i cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone.

I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc.. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **ART. 70 STRUMENTI DA TAGLIO**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Oblazione in via breve di L. 30.000.

## **ART. 71 TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

## **ART. 72 PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti,

schegge, detriti, polvere, colori possono cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.  
Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 73**  
**MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI**  
**E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

Per i fabbricati ubicati ad oltre 1000 mt. s.l.m. tutte le falde dei tetti prospicienti vie o spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, devono essere munite di idonei paraneve.

Oblazione in via breve di L. 100.000.

**ART. 74**  
**MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

**ART. 75**  
**SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE**



Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I punteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

#### **ART. 76**

### **RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Oblazione in via breve di L. 100.000.

#### **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI**

#### **ART. 77**

### **ORARI DEGLI ESERCIZI**

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

#### **ART. 78**

### **DISCIPLINA DEI PREZZI**

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno 1971, n. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle

merci esposte in vendita al pubblico (art. 56, comma 3, D.M. 14 gennaio 1972 modificato dall'art. 39, comma 3, del D.M. 28 aprile 1976).

### **ART. 79**

#### **PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 Marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

### **ART. 80**

#### **VENDITA E SCORTA DELLE MERCI**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, nè rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

### **ART. 81**

#### **VENDITA DEL PANE**

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956 n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

## **CAPO VIII SALUBRITA' PUBBLICA**

### **ART. 82**

Le manifatture e le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con D.M. 02.03.1987.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nella campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve, 15 giorni prima, darne avviso, per iscritto, al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Oblazione in via breve di L. 80.000.

### **ART. 83**

Quando vapori, gas o altre esalazione, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da impianti industriali o da altre attività produttive, possono creare pericolo o danno alla salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire od impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dalla legge.

### **ART. 84**

Il Sindaco, qualora si tratti di una industria di nuova costruzione o di nuova attivazione, in fase di esame del progetto di costruzione o della domanda di autorizzazione, su proposta dell' U.S.L., procede all'emissione del decreto di classificazione dell'industria, prescrivendo se del caso, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad evitare cause di insalubrità e di nocimento all'ambiente circostante.

L'accertamento fatto dal Sindaco, delle classi cui appartiene una manifattura o fabbrica, deve essere notificato al proprietario.  
Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al T.A.R. competente entro 60 gg. dalla notifica.

**CAPO IX**  
**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SCIATORIA E NELLE PISTE DA SCI**  
**ART. 85**

1) Gli utenti delle piste da sci devono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone od intralcio per gli altri utenti.

Nelle piste da sci è obbligatorio regolare la velocità in modo che, tenute presenti la perizia dello sciatore, le condizioni della pista, la difficoltà del tracciato, la visibilità ed altre circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza od intralcio alla circolazione altrui.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

2) Nelle pista da sci chi intende sorpassare, deve assicurarsi di avere spazio sufficiente per eseguire la manovra.

Egli sarà responsabile del rischio e delle conseguenze del sorpasso, salvo che il sorpassando, da fermo si metta improvvisamente in movimento.

Colui che viene sorpassato, deve cercare di facilitare la manovra evitando ogni cambiamento repentino di direzione.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

3) Nell'incrocio di piste tracciate, dovrà essere data la precedenza allo sciatore che provenga da destra.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

E' vietato sostare sulla pista in luoghi dove la visibilità, per chi possa sopraggiungervi è limitata.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

4) In caso di investimento di persone, l'investitore ha l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso.

Oblazione in via breve non ammessa.

5) E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di comprovata necessità.

Oblazione in via breve di L. 25.000.

6) Durante lo svolgimento di gare è vietato a chiunque sia estraneo alla manifestazione oltrepassare il limite segnato da transenne, corde, bandiere, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

7) E' proibito percorrere le piste da sci con mezzi cingolati o altri mezzi di trasporto sportivi o non sportivi, che non siano definiti da sci, o che non servano espressamente per la sistemazione, la battitura od il rifacimento delle piste stesse.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

8) Nelle piste è vietato l'uso di sci sprovvisti di sistema di rallentamento automatico (ski stopper), di cinghie di sicurezza o simili.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

9) I mezzi battipista, o comunque previsti dal precedente articolo e quindi autorizzati a percorrere le piste da sci, devono essere muniti degli idonei dispositivi visivi e di illuminazione previsti per le macchine operatrici ai sensi del D.L. 30.04.92, n. 285 e Reg.to di esecuzione, ed essere chiaramente distinguibili.

Oblazione in via breve di L. 50.000.

## **CAPO X SANZIONI**

### **ART. 86 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia comunale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 L. 142/90, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **ART. 87 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE**

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere

l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

## **ART. 88 SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## **CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **ART. 89 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in pubblicazione prescritto dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Successivamente sarà inviata copia al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 616/77.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18 DEL 04.03.1993  
CO.RE.TE.CO. DI PORDENONE  
SEDUTA DEL 19.01.1994  
ESITO: Annullata Parzialmente**

**e successivamente  
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 22.04.1994  
CO.RE.TE.CO DI PORDENONE**

**SEDUTA DEL 20.07.1994**